

# La Strategia di Soluzioni Globali per la situazione della popolazione rifugiata ivoriana e le raccomandazioni dell'UNHCR sull'applicabilità delle clausole di cessazione

## Indice

A.	<i>Introduzione</i> .....	1
B.	<i>Panoramica sulla situazione della popolazione rifugiata ivoriana</i> .....	2
C.	<i>Gli elementi costitutivi della Strategia di soluzioni globali</i> .....	3
	i) <i>Promozione attiva del rimpatrio volontario e della reintegrazione effettiva</i> .....	4
	ii) <i>Concessione dello status di residenza permanente o naturalizzazione di cittadine e cittadini ivoriani che scelgono di rimanere nei Paesi ospitanti</i> .....	5
	iii) <i>Definizione di un programma comune che consenta la cessazione dello status di rifugiato/a, pur continuando a tutelare le esigenze di chi non può tornare nel proprio Paese d'origine in quanto ancora bisognoso/a di protezione</i> .....	6
D.	<i>Applicabilità delle clausole di cessazione alla popolazione rifugiata ivoriana</i> .....	6
	1. <i>Fondamento razionale e ambito di applicazione della cessazione</i> .....	6
	i) <i>Considerazioni generali</i> .....	6
	ii) <i>Fondamento razionale</i> .....	7
	iii) <i>Ambito di applicazione della cessazione</i> .....	8
	2. <i>Conseguenze legali e pratiche della cessazione</i> .....	9
	i) <i>Dichiarazione di cessazione e sua entrata in vigore</i> .....	9
	ii) <i>Sospensione della cessazione</i> .....	9
	iii) <i>Procedure di esenzione</i> .....	9
	iv) <i>Richiedenti asilo</i> .....	10
	3. <i>Modalità di attuazione della cessazione</i> .....	10

## A. Introduzione

1. In Costa d'avorio, gli sforzi concertati del governo e di altri attori rilevanti per raggiungere la riconciliazione nazionale, la stabilità politica e la coesione sociale offrono la prospettiva di soluzioni per la popolazione rifugiata e richiedente asilo ivoriana che ha ottenuto protezione internazionale

nella regione dell'Africa occidentale e altrove.

2. Il presente documento intende esporre la strategia di soluzioni globali elaborate per porre fine alla situazione delle rifugiate e dei rifugiati ivoriani, intensificando la promozione del loro rimpatrio volontario e del processo di reintegrazione, ovvero l'ottenimento di uno status di residenza permanente o la naturalizzazione per coloro che scelgono di rimanere nei Paesi di accoglienza, preparando così il terreno per invocare le clausole di cessazione.
3. Tale strategia si basa sulla *Roadmap regionale aggiornata delle soluzioni globali per la popolazione rifugiata ivoriana* (di seguito "Roadmap regionale aggiornata")<sup>1</sup>, sottoscritta ad Abidjan il 6-7 settembre 2021 in occasione dell'incontro ministeriale regionale convocato dal governo della Costa d'Avorio e dall' Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per discutere lo stato di attuazione della Roadmap, inizialmente adottata nel novembre 2018. L'incontro ha visto la partecipazione di funzionari governativi, a livello tecnico e ministeriale, di Costa d'Avorio, Ghana, Liberia, Mali, Repubblica islamica di Mauritania e Togo, insieme a rappresentanti di ECOWAS (Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale), UNOWAS (Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale e il Sahel), del team delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio, di ambasciate accreditate in Costa d'Avorio, di attori dello sviluppo e donatori.
4. Sottoscrivendo la Roadmap regionale aggiornata, i governi partecipanti si sono impegnati con una dichiarazione congiunta ad adottare misure concrete per favorire l'attuazione di una soluzione durevole per ogni persona rifugiata ivoriana. Inoltre, alla luce dei radicali cambiamenti avvenuti in Costa d'Avorio, i governi hanno espresso il proprio appoggio alla raccomandazione dell'UNHCR di una cessazione generale dello status di rifugiato/a per le rifugiate e i rifugiati ivoriani. La raccomandazione verrà formulata in occasione della 72<sup>a</sup> sessione del Comitato esecutivo dell'UNHCR che si terrà a Ginevra dal 4 all'8 ottobre 2021. I governi e l'UNHCR hanno concordato, in particolare di:
  - a) attuare misure volte a incentivare il rimpatrio volontario e la reintegrazione di rifugiate e rifugiati ivoriani in Costa d'Avorio;
  - b) attuare misure volte ad agevolare l'ottenimento dello status di residenza permanente o la naturalizzazione per le ivoriane e gli ivoriani che scelgono di rimanere nei Paesi ospitanti;
  - c) definire un piano di lavoro comune che consenta la cessazione dello status di rifugiato/a a decorrere dal 30 giugno 2022 e che preveda la definizione di procedure di esenzione per coloro che continuano a necessitare di protezione internazionale.
  - d) istituire un comitato tecnico che garantisca la piena attuazione della Roadmap aggiornata e valuti i progressi compiuti.
5. L'insieme delle misure di cui sopra, analizzate in maggior dettaglio nelle sezioni seguenti, costituisce il fondamento della Strategia di soluzioni globali. L'UNHCR ne raccomanda l'attuazione da parte di tutti i Paesi d'asilo che ospitano rifugiate e rifugiati ivoriani ovunque nel mondo.

## **B. Panoramica sulla situazione della popolazione rifugiata ivoriana**

---

<sup>1</sup> Benché la Roadmap regionale aggiornata abbia carattere geograficamente limitato ai sette paesi che l'hanno adottata, componenti significative della Strategia di soluzioni globali potrebbero essere utilmente adottate anche da altri paesi che accolgono un numero significativo di rifugiate e rifugiati ivoriani.

6. I due conflitti interni ivoriani del 2002-2007 e del 2011-2012 hanno provocato due distinte ondate migratorie di civili su larga scala, sia all'interno sia al di fuori del Paese. Durante la prima crisi ivoriana (2002-2007), sono state circa 750.000 le persone costrette a fuggire; di queste, 50.000 si sono dirette all'estero in cerca di protezione internazionale, principalmente in Liberia, Guinea e Mali<sup>2</sup>. Dal dicembre 2010 alla fine di febbraio 2011, lo scoppio delle violenze post-elettorali ha provocato la fuga di altre 500.000 persone ivoriane, di cui 290.000 rifugiate, la maggior parte riparatasi in Liberia<sup>3</sup>. Alla quasi totalità delle persone rifugiate di nazionalità ivoriana presenti nella regione dell'Africa occidentale, fuggite per effetto di queste due guerre civili, è stato riconosciuto lo status di rifugiato/a *prima facie* ai sensi dell'articolo I(2) della Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana del 1969 che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa ("Convenzione dell'OUA sui rifugiati").
7. Successivamente alla crisi post-elettorale del 2010, il rimpatrio di rifugiate e rifugiati ivoriani da Paesi limitrofi ha avuto inizio nell'ambito degli Accordi tripartiti sottoscritti nel 2011 e nel 2012 tra l'UNHCR, la Costa d'Avorio e i principali Paesi d'asilo, ovvero Ghana, Guinea, Liberia e Togo.
8. La prima versione della Roadmap per il rimpatrio e la reintegrazione della popolazione rifugiata ivoriana è stata adottata nel novembre 2018 ad Abidjan e nel corso di una riunione di follow-up ad Accra nell'ottobre 2019 dai governi di Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Togo e Mauritania, con il sostegno dell'UNHCR. Essa si poneva due obiettivi principali: 1) intensificare la promozione del rimpatrio volontario e della reintegrazione di rifugiate e rifugiati ivoriani in Costa d'Avorio; e 2) sostenere l'integrazione locale o l'ottenimento di uno status giuridico alternativo nei Paesi di asilo.
9. Una terza ondata di migrazioni forzate si è verificata tra la metà del 2020 e l'inizio del 2021, quando 33.970 persone sono fuggite per timore di potenziali violenze derivanti dallo svolgimento delle elezioni presidenziali del 31 ottobre 2020 e di quelle parlamentari del 6 marzo 2021. La maggior parte di loro è attualmente registrata come richiedente asilo e le loro richieste sono al vaglio delle autorità competenti. Inoltre, secondo le informazioni a disposizione dell'UNHCR nei primi sei mesi del 2021, erano almeno 39.660 le persone ivoriane rifugiate e richiedenti asilo in altre parti dell'Africa, oltre che in Europa e nelle Americhe<sup>4</sup>.
10. In base ai dati a disposizione dell'UNHCR, a partire dal 2011 si sono registrati oltre 278.000 rimpatri volontari in Costa d'Avorio. Ad agosto 2021, si calcolavano 51.223 persone ivoriane rifugiate e richiedenti asilo ancora presenti nella regione dell'Africa occidentale, 21.601 in Europa, 2.861 nelle Americhe, 6.357 nella regione dell'Africa meridionale e 4.328 in Nord Africa.

### C. Gli elementi costitutivi della Strategia di soluzioni globali

11. Da sondaggi condotti a metà del 2021, risulta che circa il 60% delle persone rifugiate e richiedenti asilo ivoriane rimaste in Africa occidentale abbia espresso l'intenzione di fare rientro nel proprio paese, il 10% quella di rimanere nei Paesi di accoglienza come residente, mentre il 30% si è dichiarato indeciso.

---

<sup>2</sup> United States Committee for Refugees and Immigrants, U.S. Committee for Refugees World Refugee Survey 2003 - Côte d'Ivoire, 1 giugno 2003, [www.refworld.org/docid/3eddc4888.html](http://www.refworld.org/docid/3eddc4888.html).

<sup>3</sup> Voice of America, UN: Nearly Half-Million People Displaced in Ivory Coast, 10 marzo 2011, [www.voanews.com/africa/un-nearly-half-million-people-displaced-ivory-coast](http://www.voanews.com/africa/un-nearly-half-million-people-displaced-ivory-coast)

<sup>4</sup> Tale cifra include le rifugiate e i rifugiati accolti in Angola: 6.357; Tunisia: 2.243; Francia: 13.430; Italia: 5.330; Germania: 1.980; USA: 2.391; Canada: 246; Messico: 42.

12. Sulla base della Roadmap regionale aggiornata, la Strategia di soluzioni globali per la popolazione rifugiata ivoriana si articola su tre livelli:

- a) promozione attiva del rimpatrio volontario e reintegrazione effettiva in Costa d'Avorio;
- b) concessione dello status di residenza permanente o agevolazione della naturalizzazione nel caso di cittadine e cittadini ivoriani che scelgono di rimanere nei Paesi ospitanti;
- e) definizione di un piano di lavoro dettagliato che consenta la cessazione dello status di rifugiato/a a decorrere dal 30 giugno 2022.

13. Nell'attuare questa Strategia di soluzioni globali, l'UNHCR esorta gli Stati ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare il rischio di apolidia.

#### **i) Promozione attiva del rimpatrio volontario e della reintegrazione effettiva**

14. Nella Roadmap regionale aggiornata, il rimpatrio volontario viene riconfermato quale opzione preferita in Costa d'Avorio, e il Paese viene esortato, con il sostegno della comunità internazionale, a intensificare gli sforzi per consentire un rimpatrio sostenibile e una reintegrazione effettiva della propria cittadinanza.

15. La Costa d'Avorio ha intrapreso importanti iniziative per agevolare il rimpatrio sostenibile di rifugiate e rifugiati, tra cui l'adozione di misure atte a promuovere la coesione sociale e la riconciliazione e a consentire il rimpatrio senza timore di discriminazioni, persecuzioni o incriminazioni, conformemente alla Legge sull'amnistia n. 2018-980 del 27 dicembre 2018, che ratifica l'Ordinanza n. 2018-669 del 6 agosto 2018.

16. Sono state inoltre adottate misure volte a favorire l'inclusione delle persone rimpatriate nei programmi nazionali, compresi quelli scolastici, e nella pubblica amministrazione nel caso di dipendenti del settore pubblico, nonché provvedimenti in materia di accesso a (o restituzione di) terreni e altri beni mobili e immobili, conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche vigenti.

17. L'UNHCR continua a sostenere il rimpatrio volontario e la reintegrazione attraverso programmi di rimpatrio, che prevedono sostegno per il trasporto e sovvenzioni in denaro. Queste ultime sono volte a coprire i bisogni legati a vitto, alloggio e beni di prima necessità per almeno tre mesi, e le spese necessarie al rilascio dei documenti di stato civile e di identità e al riconoscimento di diplomi e certificati.

18. Alla luce degli elementi esposti sopra, l'UNHCR raccomanda quanto segue per agevolare il rimpatrio volontario e la reintegrazione sostenibile:

- a) la Costa d'Avorio, i Paesi d'asilo e i partner definiscano e attuino, al fine della promozione del rimpatrio volontario, strategie incentrate sul coinvolgimento delle comunità, facendo potenzialmente uso di canali multimediali, sportelli informativi, centri comunitari, visite di ispezione/valutazione integrate da strumenti digitali, indirizzandosi e perseguendo al contempo il coinvolgimento attivo delle persone rifugiate o rimpatriate e dei leader di comunità;
- b) la Costa d'Avorio, i Paesi d'asilo e i partner si rivolgano a tutte le persone rifugiate in base a età, genere e diversità, garantendo loro una corretta informazione su strutture di supporto sociale, economico e legale di base a loro disposizione, e sui programmi di rimpatrio;
- c) i Paesi d'asilo e la Costa d'Avorio rafforzino le misure amministrative, giudiziarie e di sicurezza per garantire che il rimpatrio e la reintegrazione delle persone rifugiate avvenga volontariamente,

in condizioni di sicurezza e dignità;

- d) la Costa d'Avorio garantisca ai rimpatriati uguale godimento di tutti i diritti civili, politici, sociali, economici e culturali ed assicuri l'accesso ai servizi pubblici nazionali in condizioni di uguaglianza con il resto della cittadinanza;
- e) la Costa d'Avorio rilasci a persone rifugiate e rimpatriate tutti i documenti necessari a beneficiare e usufruire dei propri diritti legali, come documenti di identità personale, tra cui passaporti e documenti di stato civile (certificati di nascita, matrimonio, divorzio, adozione e morte), anche allo scopo di porre rimedio ai rischi di apolidia;
- f) la Costa d'Avorio riconosca i certificati di nascita, morte, adozione, matrimonio e divorzio rilasciati dai Paesi di asilo;
- g) la Costa d'Avorio rafforzi ulteriormente la reintegrazione delle persone rimpatriate nel sistema educativo nazionale, garantendo il riconoscimento e l'equipollenza dei diplomi e dei certificati di formazione accademica, tecnica e professionale ottenuti nei Paesi d'asilo.

19. Al fine di garantire il rispetto del calendario scolastico e di agevolare il passaggio e il proseguimento degli studi nel Paese d'origine, l'UNHCR continuerà a garantire assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario fino al 31 luglio 2022.

## **ii) Concessione dello status di residenza permanente o naturalizzazione di cittadine e cittadini ivoriani che scelgono di rimanere nei Paesi ospitanti**

20. Alcune persone rifugiate di nazionalità ivoriana risiedono da tempo nei Paesi di accoglienza, dove hanno instaurato solidi legami economici, culturali e/o familiari. In alcuni casi, hanno compiuto gli studi nella lingua del Paese, hanno contratto matrimonio con cittadine o cittadini del luogo o hanno investito nell'economia locale. In virtù di ciò, nei sondaggi condotti, il 10% delle persone rifugiate e richiedenti asilo rimaste in Africa occidentale ha segnalato la propria intenzione di continuare a risiedere nei Paesi di accoglienza.

21. Risiedere all'interno dell'ECOWAS offre alla popolazione rifugiata ivoriana nella regione dell'Africa occidentale l'opportunità di beneficiare della libertà di circolazione e di acquisire uno status giuridico alternativo attraverso l'esercizio del diritto di residenza e di stabilimento ai sensi del Protocollo relativo alla libertà di circolazione e dei Protocolli aggiuntivi<sup>5</sup>.

22. Nel sottoscrivere la Roadmap regionale aggiornata, i Paesi d'asilo della regione dell'Africa occidentale (Ghana, Liberia, Mali, Mauritania e Togo) hanno ribadito il loro impegno a concedere lo status di residenza permanente alle rifugiate e ai rifugiati ivoriani che scelgono di stabilirsi nei rispettivi Paesi d'accoglienza, purché soddisfino le condizioni necessarie, e a facilitare la naturalizzazione di chi lo desidera, conformemente a leggi e politiche nazionali.

23. Al fine di beneficiare nel Paese ospitante dello status di residenza permanente o di ottenere la naturalizzazione, a seconda della legislazione nazionale applicabile, alle cittadine e cittadini ivoriani

---

<sup>5</sup> ECOWAS, 1985 Supplementary Protocol A/SP.1/7/85 on the Code of Conduct for the implementation of the Protocol on Free Movement of Persons, the Right of Residence and Establishment, [www.refworld.org/docid/49218b4d2.html](http://www.refworld.org/docid/49218b4d2.html); ECOWAS, 1986 Supplementary Protocol A/SP.1/7/86 on the Second Phase (Right of Residence), [www.refworld.org/docid/492193c32.html](http://www.refworld.org/docid/492193c32.html); ECOWAS, 1989 Supplementary Protocol A/SP.1/6/89 amending and complementing the provisions of Article 7 of the Protocol on Free Movement, Right of Residence and Establishment, [www.refworld.org/docid/49219b0e2.html](http://www.refworld.org/docid/49219b0e2.html); ECOWAS, 1990 Supplementary Protocol A/SP.2/5/90 on the Implementation of the Third Phase (Right to Establishment), [www.refworld.org/docid/49219d5b2.html](http://www.refworld.org/docid/49219d5b2.html).

può essere richiesto il possesso di un passaporto nazionale e/o di altra documentazione di stato civile ivoriana utile allo scopo. Considerando che alcune persone rifugiate potrebbero non essere in possesso di documenti, anche a causa delle circostanze della fuga, la conferma della loro identità e nazionalità potrebbe comportare tempi più lunghi.

24. Alla luce degli elementi sopra esposti, l'UNHCR raccomanda quanto segue per agevolare l'ottenimento dello status di residenza permanente o la naturalizzazione:

- a) la Costa d'Avorio fornisca alle rifugiate ed ai rifugiati ivoriani nei Paesi ospitanti passaporti nazionali, tessere consolari o documenti di stato civile;
- b) i Paesi ospitanti valutino con benevolenza la possibilità di attribuire lo status di residenza permanente o di procedere alla naturalizzazione, ad esempio in favore di coloro che chiedono di protrarre il proprio soggiorno e che hanno instaurato nel paese di accoglienza solidi legami familiari, sociali ed economici;
- c) la Costa d'Avorio e i Paesi ospitanti tengano conto della situazione specifica di rifugiate e rifugiati per agevolare il rilascio della documentazione richiesta attraverso procedure accelerate e a tariffe ridotte;
- d) nel riconoscere i costi relativi all'ottenimento dello status di residenza permanente e alla naturalizzazione, l'UNHCR e i donatori sostengano gli sforzi di tutti i Paesi d'asilo, ove necessario e nei limiti della disponibilità di fondi. A tale proposito, l'UNHCR e i Paesi d'asilo esortino i donatori a incrementare i finanziamenti da destinare a tale scopo.

**iii) Definizione di un programma comune che consenta la cessazione dello status di rifugiato/a, pur continuando a tutelare le esigenze di chi non può tornare nel proprio Paese d'origine in quanto ancora bisognoso/a di protezione**

25. L'applicazione delle clausole di cessazione della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 ("Convenzione del 1951") e della Convenzione dell'OUA sui rifugiati del 1969 è una componente chiave della Strategia di soluzioni globali. Come già sottolineato, in vista della cessazione formale dello status di rifugiato/a a decorrere dal 30 giugno 2022, l'UNHCR raccomanda agli Stati di attuare tutti gli aspetti della cessazione dello status di rifugiato/a, comprese le procedure di esenzione, per le rifugiate e i rifugiati ivoriani fuggiti dal Paese a causa delle crisi politiche iniziate con un colpo di Stato militare nel 1999, ovvero dei conflitti interni scoppiati tra il 2002 e il 2012, nonché prima delle elezioni presidenziali e parlamentari del 2020 e 2021, per il timore di violenze legate a tali eventi.

26. I paragrafi che seguono elaborano in maggiore dettaglio la raccomandazione dell'UNHCR sull'applicabilità delle clausole di cessazione all'attuale popolazione rifugiata ivoriana, in particolare le disposizioni contenute nelle clausole di "cessate circostanze".

**D. Applicabilità delle clausole di cessazione alla popolazione rifugiata ivoriana**

**1. Fondamento razionale e ambito di applicazione della cessazione**

**i) Considerazioni generali**

27. Sia la Convenzione del 1951 che la Convenzione dell'OUA del 1969 prevedono la cessazione dello status di rifugiato/a quando nel Paese di appartenenza (o nel Paese di precedente residenza abituale) sono intervenuti cambiamenti tali da eliminare i motivi che avevano indotto una persona a fuggire. I mutamenti di circostanze devono essere di carattere radicale e duraturo. L'articolo 1C

(5) e (6) della Convenzione del 1951<sup>6</sup> stabilisce le condizioni per porre fine allo status di rifugiato/a a seguito di un cambiamento delle circostanze oggettive sulla base delle quali una persona aveva ricevuto protezione internazionale. Sarà presa in considerazione la eventualità di accordare una esenzione a coloro che abbiamo “motivi imperativi” per rifiutare di avvalersi nuovamente della protezione del proprio Paese d’origine.

28. La cessazione non viene invocata indiscriminatamente, con l’intenzione di dichiarare che un determinato Paese non produce più rifugiati e rifugiate. Al contrario, l’applicazione delle clausole di cessazione è generalmente legata al verificarsi di eventi specifici, in relazione ai quali un “cambiamento radicale e duraturo” delle circostanze possa essere obiettivamente misurato. Una dichiarazione di cessazione non dovrebbe precludere la possibilità di presentare richiesta di asilo, né al momento della dichiarazione, né successivamente, e le richieste presentate da chi proviene da quel Paese dovrebbero continuare a essere esaminate in modo completo ed equo.

## ii) **Fondamento razionale**

29. Nei decenni successivi all’indipendenza raggiunta nel 1960, la Costa d’Avorio ha goduto di stabilità economica e politica, vivendo un periodo noto come il “miracolo ivoriano”. A partire dagli anni ’90, tuttavia, tale stabilità è stata compromessa da una serie di eventi: un dibattito divisivo in merito alla successione politica dopo il decesso, nel 1993, del primo presidente, una difficile transizione sotto la giunta militare che il 25 dicembre 1999 aveva preso il potere con un colpo di Stato, le violenze elettorali del 2000, la guerra civile tra il 2002 e il 2007<sup>7</sup> e la violenza post-elettorale del 2010-2011.

30. A partire dall’aprile 2011, si è assistito a un graduale miglioramento in termini di sicurezza in gran parte della Costa d’Avorio; ciò ha consentito a un numero significativo di persone rifugiate e sfollate internamente di fare ritorno alle proprie abitazioni. Il Paese ha intrapreso una serie di iniziative volte a un progressivo raggiungimento della riconciliazione nazionale, tra cui la creazione della Commissione Dialogo, Verità e Riconciliazione nel 2011 e l’adozione di un decreto che ha istituito una Commissione nazionale d’inchiesta per indagare sulle violazioni dei diritti umani durante la crisi politica. È stata inoltre adottata la Legge sull’amnistia n. 2018-980 del 27 dicembre 2018 che ha ratificato l’Ordinanza n. 2018-669 del 6 agosto 2018, garantendo il rimpatrio senza timore di discriminazioni, persecuzioni o incriminazioni.

---

<sup>6</sup> Gli articoli 1C(5) e (6) della Convention sui rifugiati del 1941 stabiliscono: “Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione: [...] (5) se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato(a), essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza. Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori; 6. trattandosi di un(a) persona) apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato(a) riconosciut(a) come apolide, (...) è in grado di ritornare nello Stato del suo domicilio precedente. Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare nello Stato del loro domicilio precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori...;” UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, UN Treaty Series, Vol. 189, [www.refworld.org/docid/3be01b964.html](http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html), p. 137. Per la traduzione ufficiale in italiano, v. [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione\\_Ginevra\\_1951.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf)

<sup>7</sup> David Dossou Zounmenou and Abdul Rahman Lamin, Côte d’Ivoire’s Post-Electoral Crisis, Journal of African Elections, Institute for Security Studies, Pretoria, [www.eisa.org/pdf/JAE10.2Zounmenou.pdf](http://www.eisa.org/pdf/JAE10.2Zounmenou.pdf).

31. L'accesso alla cittadinanza ivoriana e ai documenti d'identità nazionali ha rappresentato una questione centrale nelle varie crisi politiche che hanno travolto il Paese, poiché a partire dal 1995 erano state introdotte numerose restrizioni al rilascio dei documenti attestanti la cittadinanza, al diritto di voto e di partecipazione alle elezioni. Dal 2013, tuttavia, alcuni importanti provvedimenti legislativi hanno invertito tale tendenza, a partire dall'introduzione, in quello stesso anno, di una legge volta a prevenire efficacemente i casi di apolidia. Da allora sono state adottate ulteriori misure normative tra cui: una legge del 2018 che ha istituito una procedura speciale per le dichiarazioni di nascita, la ricostruzione dell'identità personale e la registrazione dei certificati di nascita; una circolare del 2019 sulla concessione della cittadinanza ai bambini e alle bambine con genitori sconosciuti (trovatelli); un decreto del 2019 che istituisce l'Ufficio centrale per la naturalizzazione e un decreto dell'aprile 2020 sull'operationalizzazione dei documenti amministrativi.
32. Le elezioni presidenziali del 2020 hanno messo alla prova la sostenibilità delle condizioni di pace raggiunte nel decennio precedente. L'opposizione ha invitato al boicottaggio, dando vita a varie manifestazioni. Gli scontri tra l'opposizione e i sostenitori del governo nella capitale Abidjan e in altre otto città almeno hanno provocato decine di morti, ma non hanno raggiunto il livello di conflitto armato interno o di violenza diffusa registrato durante le precedenti elezioni. Sebbene le elezioni presidenziali del 2020 abbiano indotto le persone a chiedere asilo nei Paesi vicini, in particolare in Liberia, si è trattato di flussi di natura preventiva.
33. All'indomani delle elezioni presidenziali la situazione si è stabilizzata, grazie al dialogo prontamente avviato dal Governo nel dicembre 2020 per preparare elezioni parlamentari inclusive. Le elezioni parlamentari del marzo 2021 si sono infatti svolte in un contesto caratterizzato da una serie di appelli alla riconciliazione e da sentimenti di speranza per una rinnovata distensione politica, e, per la prima volta dalla crisi politica di dieci anni addietro (che aveva causato il boicottaggio delle due precedenti elezioni parlamentari), sono state caratterizzate dalla partecipazione dei partiti principali. I risultati annunciati dalla Commissione elettorale indipendente hanno sancito la vittoria del partito al governo, con il 49,18% dei seggi contro il 26,98% ottenuti dalla principale coalizione all'opposizione<sup>8</sup>.
34. Da allora, in Costa d'Avorio ci sono stati numerosi sviluppi politici positivi e incoraggianti, come la scarcerazione di membri dell'opposizione detenuti, la creazione nel marzo 2021 di un Ministero della riconciliazione nazionale ed il ritorno, dal febbraio 2021 in poi, di leader dell'opposizione di alto profilo, tra cui l'ex presidente Laurent Gbagbo.
35. Il governo della Costa d'Avorio ha inoltre sostenuto la riconciliazione attraverso un articolato programma per il rimpatrio e la reintegrazione. Alla luce di questi sviluppi positivi, la grande maggioranza della popolazione rifugiata ivoriana ha già fatto ritorno a casa.

### iii) **Ambito di applicazione della cessazione**

36. Sulla base di un'analisi approfondita degli sviluppi fondamentali occorsi in Costa d'Avorio nell'ultimo decennio, e a seguito di una serie di consultazioni con i principali Paesi d'asilo dell'Africa occidentale e con il Paese d'origine, l'UNHCR ritiene che si possa porre fine allo status di rifugiato/a riconosciuto alla popolazione ivoriana fuggita a causa delle crisi politiche iniziate con il colpo di Stato militare del 1999, o dei conflitti interni scoppiati tra il 2002 e il 2012, nonché subito prima delle elezioni presidenziali e parlamentari del 2020 e 2021, in conformità con le clausole

---

<sup>8</sup> Commission Electorale Indépendante, [www.cei.ci](http://www.cei.ci) [accesso eseguito il 14 settembre 2021].



di cessazione per “cessate circostanze” di cui al paragrafo 6(A)(e) e (f) dello Statuto dell’UNHCR, all’articolo 1C(5) e (6) della Convenzione del 1951 e all’articolo 1(4)(e) della Convenzione dell’OUA sui rifugiati del 1969.

## **2. Conseguenze legali e pratiche della cessazione**

### **i) Dichiarazione di cessazione ed entrata in vigore**

37. L’UNHCR raccomanda che gli Stati procedano entro il 1 gennaio 2022 ad una dichiarazione di cessazione, valida a livello nazionale, per le rifugiate e i rifugiati ivoriani che avevano lasciato il proprio Paese a seguito degli eventi di cui al paragrafo 36, occorsi tra il 1999 e la fine di marzo 2021, e che gli stessi inizino da tale data ad attuare tutti gli aspetti del regime di cassazione dello status di rifugiato/a, ivi compreso quello relativo alle procedure di esenzione per coloro che continuano a necessitare di protezione internazionale (anche in ragione di motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni), mentre per gli altri lo status di rifugiato/a cesserà formalmente a decorrere dal 30 giugno 2022.
38. A seguito del rimpatrio volontario, lo status di rifugiato/a cesserà ai sensi dell’articolo 1(C)(1) della Convenzione del 1951 se la persona rifugiata si è volontariamente riavvalsa della protezione della Costa d’Avorio o ai sensi dell’articolo 1(C)(4) della Convenzione del 1951 se si è volontariamente ristabilita in Costa d’Avorio<sup>9</sup>.
39. A seguito di naturalizzazione, si porrà fine allo status di rifugiato/a delle persone naturalizzate ai sensi dell’articolo 1C(3) della Convenzione del 1951<sup>10</sup>.

### **ii) Sospensione della cessazione**

40. In alcuni casi eccezionali, le misure necessarie al rimpatrio volontario o alla concessione dello status di residenza permanente potrebbero non essere state completate alla data del 30 giugno 2022. In considerazione del fatto che lo scopo della cessazione è di sostenere, e non di compromettere, il raggiungimento di soluzioni durevoli, i governi sono esortati in tali casi a prendere in considerazione la possibilità di concedere alle persone interessate un periodo di tempo ragionevole prima di procedere alla formale cessazione dello status di rifugiato/a<sup>11</sup>.

### **iii) Procedure di esenzione**

41. Un passaggio importante nell’attuazione della Strategia di soluzioni globali è la garanzia della protezione internazionale per coloro che ne hanno ancora bisogno. Sulla base delle rilevanti

---

<sup>9</sup> Gli articoli 1(C)1, 1(C)2 e e 1C(4) della Convenzione sui rifugiati del 1951 stabilisce: “Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione: [...] (1) se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza; o (2) se ha volontariamente riacquisito la cittadinanza persa; o [...] (4) e è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d’essere perseguitata”; Per ulteriori indicazioni in merito alla applicazione degli articoli 1C(1)-(4), si veda UNHCR, The Cessation Clauses: Guidelines on Their Application, 26 aprile 1999, <http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html>

<sup>10</sup> L’articolo 1C(3) della Convenzione sui rifugiati del 1951 stabilisce: “Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione: [...] (3) se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza”.

<sup>11</sup> Per ulteriori informazioni in merito al convetto di sospensione nel contest delle dichiarazioni di cessazione, v. UNHCR, Note on Suspension of "General Cessation" Declarations in respect of particular persons or groups based on acquired rights to family unity, dicembre 2011, [www.refworld.org/docid/4eef5a1b2.html](http://www.refworld.org/docid/4eef5a1b2.html).

disposizioni contenute nella Convenzione del 1951 e in altri strumenti, e conformemente ai principi consolidati del diritto internazionale dei rifugiati, vi sono due categorie di rifugiate e rifugiati ivoriani ai quali, malgrado rientrino nell'ambito di applicazione della cessazione, la cessazione non dovrebbe applicarsi:

- a. coloro che continuano ad avere un fondato timore di persecuzione; e
  - b. coloro che hanno "motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni" per rifiutare di riavvalersi della protezione del proprio Paese d'origine.
42. Tutte le persone rifugiate dovrebbero ricevere informazioni sulle procedure di esenzione e su tutte le altre soluzioni. L'UNHCR, le controparti governative o i partner, nei casi in cui siano a conoscenza di individui che potrebbero continuare a necessitare di protezione internazionale, dovrebbero in modo proattivo raggiungere tali persone e fornire loro consulenza in merito al loro diritto di chiedere l'esenzione dall'applicazione delle clausole di cessazione.
43. L'UNHCR assisterà gli Stati nello stabilire le modalità e le condizioni per l'applicazione delle procedure di esenzione<sup>12</sup>.
44. Al fine di sostenere gli Stati che chiedano assistenza in merito all'attuazione delle procedure di esenzione, l'UNHCR intende mettere in atto, a beneficio dei funzionari valutatori e dei membri delle commissioni di valutazione, un piano di sviluppo delle loro competenze in materia di standard di cessazione, procedure esenzione e informazioni sul Paese di origine.

#### **iv) Richiedenti asilo**

45. Le dichiarazioni di cessazione si applicano solo a rifugiate e rifugiati riconosciuti tali e non a richiedenti asilo. Le persone di nazionalità ivoriana con una richiesta di asilo pendente, o che chiedono asilo dopo l'entrata in vigore della cessazione, hanno diritto a una valutazione equa ed efficiente delle loro domande di protezione internazionale, da adottarsi sulla base di informazioni accurate e aggiornate sul Paese di origine. A tali domande potranno essere applicate modalità di trattazione adeguate al fine di assicurarne una valutazione tempestiva, nel rispetto dei principi di equità e di qualità delle procedure.

### **3. Modalità per l'attuazione della cessazione**

46. Per i Paesi ospitanti che sono parte della Convenzione del 1951 e/o della Convenzione dell'OUA del 1969, le autorità nazionali hanno la responsabilità ultima di stabilire le modalità di applicazione delle clausole di cessazione per "cessate circostanze". Gli Stati dovrebbero pertanto prepararsi in maniera adeguata per assicurare una applicazione rapida, secondo procedure predeterminate e trasparenti, della cessazione dello status di rifugiato/a per la popolazione rifugiata ivoriana. Tenuto conto del ruolo di supervisione che gli è attribuito dal paragrafo 8 del proprio Statuto, in combinato disposto con gli articoli 35 e 36 della Convenzione sui Rifugiati del 1951, l'articolo II del Protocollo del 1967 e con l'articolo VIII della Convenzione sui Rifugiati dell'OUA del 1969, l'UNHCR fornirà agli Stati consulenza e supporto tecnico o di altro tipo e le risorse necessarie affinché si possa dare attuazione alla Strategia di soluzioni globali.

**Settembre 2021**

---

<sup>12</sup> UNHCR's guidelines on exemption procedures and its annexes will guide the development of standard operating procedures. See, UNHCR, Guidelines on Exemption Procedures in respect of Cessation Declarations, dicembre 2011, [www.refworld.org/docid/4eef5c3a2.html](http://www.refworld.org/docid/4eef5c3a2.html).